

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01270/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2026, proposto da Ideallifte s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Martin Mairhofer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tofana s.r.l., Il Kaberlaba s.r.l. e Funivie Seceda s.p.a., non costituite in giudizio;
Carosello Tonale s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Fedrizzi e Remo Tarolli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

Funivia Plan De Corones s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del *“Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”*, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo del Ministero del turismo, prot. n. 267769, del 27/11/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025 (doc.1), non notificato, nonché ove occorrer possa:

- dell'*“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”*, del Ministero del turismo, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul *“Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”* (doc.2);

- della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025 (doc.3), nonché:

- dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell'eventuale atto che lo costituisce/documenta; della nota prot. n.; 262568 del 14.11.2025 di convocazione

del medesimo (doc.4); nonché dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio;

- di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025 (doc.5);

con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo, nonché di Carosello Tonale s.p.a. e di Funivia Plan De Corones s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che le questioni dedotte con il gravame necessitino di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissandosi, per l'effetto, l'udienza pubblica del 28 settembre 2026 per la discussione del ricorso;

CONSIDERATO che la ricorrente rivendica un punteggio complessivo di 90 punti (cfr. primo motivo di ricorso), pari a quello ottenuto dal primo classificato, rivestendo, quindi, la qualità di controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'Allegato 1 del provvedimento impugnato;

RITENUTO, pertanto, che vada disposta, ex art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio, all'uopo

autorizzando la ricorrente, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, ad avvalersi della notifica per pubblici proclami ex art. 49, comma 3, c.p.a.;

RITENUTO che detta integrazione del contraddittorio andrà effettuata con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi e individuati nell'Allegato 1 del decreto gravato (*"Soggetti a cui è concesso il contributo"*); v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, la parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO, infine, di rinviare alla definizione del merito della controversia la regolazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 28 settembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- rinvia al definitivo la regolazione delle spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO